



MODELLO ORGANIZZATIVO

Documento descrittivo del Modello di
Organizzazione e di Gestione
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Revisione di aprile 2021



PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	6
1.2.	GLI AUTORI DEI REATI-PRESUPPOSTO	6
1.3.	I REATI PREVISTI DAL DECRETO	6
1.4.	SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	17
1.5.	CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	19
2.	IL MODELLO ADOTTATO DA KOS CARE	21
2.1.	MOTIVAZIONI DI KOS CARE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	21
2.2.	FINALITÀ DEL MODELLO	21
2.3.	STRUTTURA DEL MODELLO	22
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
3.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.2.	DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.....	24
3.3.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
3.4.	REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.5.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.	FORMAZIONE E INFORMATIVA	29
4.1.	LA COMUNICAZIONE INIZIALE.....	29
4.2.	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	29
4.3.	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	29
5.	SISTEMA SANZIONATORIO	30
6.	VERIFICHE PERIODICHE	31
7.	MODELLO E CODICE ETICO	31

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione dell'art.11 della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", (di seguito, per brevità, anche "D.Lgs. 231/2001", "Decreto 231" o semplicemente "Decreto"); entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un **regime di responsabilità amministrativa** (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), **che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso fatti illeciti** espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio siano stati compiuti i reati in discorso.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira pertanto ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.2. GLI AUTORI DEI REATI-PRESUPPOSTO

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- **da persone fisiche che rivestono posizioni c.d. apicali:** ovvero da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo¹;
- **da persone fisiche sottoposte** alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati².

1.3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

¹ art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001

² art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001

Si elencano di seguito le categorie di reato che, allo stato attuale, sono incluse nel perimetro di applicazione del Decreto:

Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)³;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)⁴
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁵;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)⁶;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁷;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)⁸;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁹;
- Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898)⁹;

³ L'art 25 del D.Lgs 231/01 prevede che l'art 319 è aggravato ai sensi del 319-bis (Circostanze aggravanti) quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

⁴ L'art. 321 c.p. prevede che "le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

⁵ Articolo modificato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190.

⁶ L'ambito di operatività di tale articolo è stato ampliato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 con l'aggiunta al primo comma, dopo il numero 5-bis, dei seguenti "5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali" e "5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali" e con la soppressione dal comma 2, numero 2), del seguente testo: "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria."

⁷ Introdotto dalla Legge Anticorruzione del novembre 2012.

⁸ Introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n.3.

⁹ Introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n.75.

- Peculato (art. 314 c. 1 c.p.)⁹;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁹;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁹.

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la L. n. 48 del 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, adottata a Budapest il 23 novembre 2001, e delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato definitivamente il 27 febbraio 2008, viene aggiunto l'art. 24-bis al D.Lgs. 231/2001, relativo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati (inclusi i cosiddetti "cyber reati"). Si tratta dei reati di:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza cibernetico (art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)¹⁰.

Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell'economia

L'art. 24-ter è stato introdotto a seguito dell'approvazione della legge in materia di sicurezza pubblica, in particolare dall'art. 2, com. 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che amplia le tipologie di reati presupposti, prevedendo:

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)¹¹;

¹⁰ Introdotto dalla l. 18 novembre 2019, n. 133, la quale ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222) "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".

¹¹ Modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07/01/2017.

- Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)¹²;
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la Fede Pubblica - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'articolo 25 bis è stato introdotto a seguito della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. In dettaglio ricomprende:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)¹³;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", con l'art. 15, co. 7, lettera b) introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo

¹² Articolo così modificato dall'art. 1 della l. 17 aprile 2014, n. 62 e successivamente dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 e dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161.

¹³ Gli artt. 473 e 474 c.p. sono stati introdotti a seguito dell'approvazione della Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15.

art. 25-bis.1, segnando l'ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l'industria e il commercio, ed in particolare:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 - Reati Societari

Il 16 aprile 2002 il Decreto è stato integrato con dell'articolo 25 ter¹⁴, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 61/02, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". L'articolo 25 ter è stato successivamente integrato dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 190/12 cosiddetta "Anticorruzione" e ulteriormente modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015. Ad oggi i reati ricompresi nella presente categoria sono:

- False comunicazioni sociali - relativo alle società non quotate (art. 2621 c.c.)¹⁵;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali - relativo alle società quotate (art. 2622 c. 1-2 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁶;

¹⁴ L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: **falso in prospetto** (art. 2623, comma 2, c.c. - abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione** (art. 2624 c.c. - abrogato dall'art. 37 comma 34 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

¹⁵ Gli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c. sono stati aggiunti dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificati dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.

¹⁶ Inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012), e successivamente modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019 n.3, (con tale modifica ora è prevista la procedibilità d'ufficio).

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)¹⁷
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)¹⁸;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. 1-2 c.c.);

Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 - Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art 25-*quater* è stato introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto¹⁹:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

¹⁷ Nuova fattispecie di reato introdotta dal D.Lgs. 38/2017. Art. modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n.3, pertanto ora è prevista la procedibilità d'ufficio.

¹⁸ Modificato dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

¹⁹ L'art. 25 quater richiama inoltre l'art.1 decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successivamente abrogato dal D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21.

Art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25 quater-1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 - Reati contro la personalità individuale

L'art. 25-quinquies è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003 e successivamente integrato dalla legge n. 38 del 06/02/2006, dalla legge n. 39 del 4 marzo 2014 e dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016. Si tratta dei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis co. 2 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter co. 1-2 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter co. 3-4 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)²⁰;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)²¹;
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)²²;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)²³.

Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di abuso di mercato

L'art. 25 sexies è stato introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)²⁴;

²⁰ Articolo aggiunto dalla legge n. 38 del 06/02/2006.

²¹ Il D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21 ha introdotto dopo il secondo comma dell'art. 601 i seguenti commi "La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

²² Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3.

²³ Introdotta a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016, della Legge n. 199/2016 recante le "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

²⁴ Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", ha modificato l'art. 184 TUF estendendo le ipotesi in cui è possibile comunicare informazioni privilegiate senza incorrere nella fattispecie criminosa e ampliando la portata applicativa del comma 3-bis dell'art. 184 mediante l'inclusione degli strumenti finanziari come definiti dal novellato art. 180 del TUF".

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)²⁵.

Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'art.9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Con l'introduzione dell'art. 25 septies, successivamente modificato dall'art. 300, del D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurezza sul lavoro), viene estesa la responsabilità degli Enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche, con riferimento, in particolare a:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.).

Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25-octies è stato introdotto dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, che recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L'elenco dei reati presupposto si estende pertanto a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)²⁶.

Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 - Reati transnazionali

La promulgazione della Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale. La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti:

- Reati di associazione

²⁵ Il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", ha modificato l'art. 185 TUF.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale", in vigore dall'01/01/2015.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- Reati concernenti il traffico di migranti
 - Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998);
 - Reati concernenti l'intralcio alla giustizia
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 novies, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c), amplia le tipologie di reati presupposto della responsabilità amministrativa ai delitti compiuti in violazione del diritto d'autore, come di seguito individuati:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a) bis, l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti con contrassegni della SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis c.1 l. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o cessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa (art. 171-ter, l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, nel modificare l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n° 116 ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato, introducendo l'art. 25 decies, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all' art. 377-bis c.p., "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, ha introdotto l'art. 25 undecies che amplia le tipologie di reati presupposto della responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reato in materia ambientale di seguito riportate:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
- Inquinamento/omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA);
- Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti; violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3-bis e 6, l. 150/1992);
- Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, l. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007);

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)²⁷;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012, recante le norme in attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione, ha introdotto l'articolo 25-duodecies, successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161²⁸ e prevede:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare²⁹;
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato³⁰;
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato³¹.

Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

Il Disegno di Legge n. 4505-B, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", approvato dalla Camera dei Deputati in data 08/11/2017 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies, che comprende i reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975³² contestualmente modificato che punisce la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Successivamente tale articolo è stato abrogato dal D.lgs. 21/2018 senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Contestualmente il medesimo Decreto ha introdotto nel Codice Penale l'art. 604-bis (reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto con l'art. 5, comma 1 l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies, ampliando l'elenco dei reati presupposti con:

²⁷ Gli articoli 452bis, 452quater, 452quinques, 452octies e 452sexies c.p., Tit. VI-bis, sono stati introdotti dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68.

²⁸ "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (cosiddetto Codice Antimafia).

²⁹ In particolare, per rilevare ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 22 del Testo Unico sull'immigrazione, la condotta dovrà avere ad oggetto almeno tre lavoratori, ovvero lavoratori occupati che risultino essere minori in età non lavorativa, ovvero ancora i lavoratori occupati dovranno essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

³⁰ Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998, introdotto dalla Legge 161/2017.

³¹ Art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998, introdotto dalla Legge 161/2017.

³² Legge di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York i, 7 marzo 1966.

- Frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989).

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001 - Reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) ha disposto con l'art. 1, comma 1 la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n. 252), il quale ha introdotto l'art 25-quinquiesdecies. L'elenco dei reati presupposto si estende pertanto a:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000)³³;
- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs 74/2000)³³;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d. lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs 74/2000)³³;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001 - Contrabbando

Il d. lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies, ampliando l'elenco dei reati presupposto con le fattispecie di reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale).

1.4. SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni amministrative a fronte del compimento degli illeciti di cui al Decreto medesimo:

- (a) sanzioni pecuniarie;*
- (b) sanzioni interdittive;*
- (c) confisca;*
- (d) pubblicazione della sentenza.*

33 Introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n.75.

(a) Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- sia il **numero delle quote**, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sia l'**importo della singola quota**, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

(b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito, e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste. In particolare le principali sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, concernono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni - delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.

Per completezza, si ricorda che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

(c) Confisca

È sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto del reato** (utilità economica immediata ricavata), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) Pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.5. CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'Ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale **mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto, da parte dei soggetti espressamente individuati dal medesimo.**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche e differenti di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente** per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti nel paragrafo 1.2 "Gli autori dei reati-presupposto" del presente documento).

Nel caso di **reati commessi da Soggetti Apicali**, come statuito dall'articolo 6 del Decreto, è previsto l'esonero dalla responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un Suo organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di **reati commessi da Soggetti Sottoposti**, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'Ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tale circostanza la prova della responsabilità dell'ente grava sulla pubblica accusa.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA KOS CARE

2.1. MOTIVAZIONI DI KOS CARE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

KOS Care S.r.l. (di seguito "KOS Care" o la "Società"), al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello").

KOS Care ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione del Codice Etico, costituiscono, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di KOS Care e di tutti gli altri soggetti allo stesso cointeressati (Fornitori, Partner, Investitori, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira KOS Care nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

KOS Care ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002, e aggiornate a marzo 2014. Con riferimento alla Parte Speciale relativa ai Reati Ambientali, la Società ha inoltre tenuto conto di quanto indicato nella circolare n. 15 del 28 maggio 2012 emessa da Assonime.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Nell'adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società persegue, oltre al beneficio dell'esimente, anche l'obiettivo di integrare nel suo complesso il proprio Sistema di Controllo Interno, assicurandone nel tempo l'aderenza alle buone pratiche e ad elevati standard etici, favorendo al contempo un'efficiente gestione dell'attività aziendale.

Il Modello predisposto da KOS Care si fonda sull'implementazione di un sistema di procedure organizzative operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (Risk Management);
- definiscono un sistema diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un sistema normativo composto da un **Codice Etico**, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
 - un **sistema di deleghe e di poteri** aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - la **definizione di strutture organizzative** coerenti idonee, fra l'altro, a controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta divisione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- attribuiscono ad un organismo di vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono, pertanto, quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alle eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di KOS Care, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di KOS Care;
- ribadire che KOS Care non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui KOS Care intende attenersi.

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello, descritto e composto in un complesso articolato di documenti, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di KOS Care, ed è composto dai seguenti elementi:

- Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Parte Generale e Parti Speciali tra cui il Sistema Disciplinare e il Codice Etico);
- Organismo di Vigilanza;
- Formazione e informativa;
- Le procedure e le norme interne emanate dalla Società ed al cui integrale rispetto sono chiamati tutti i soggetti apicali e subordinati cui le stesse risultino applicabili.

Ne consegue che con il termine "Modello" deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutte le norme interne le procedure con impatto sulle previsioni dello stesso e sulle finalità ivi indicate, attualmente in vigore o successivamente adottate.

(a) Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" relative al Codice Etico, alla struttura organizzativa, al sistema sanzionatorio, nonché alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". La nomenclatura delle Parti Speciali afferenti alla trattazione di reati

non segue un ordine sequenziale, in quanto fa riferimento esclusivamente ai reati per la quale la Società è risultata sensibile nell'assessment condotto.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di KOS Care provveda ad operare simili aggiornamenti, integrazioni o introduzione delle singole "Parti Speciali".

Il Modello si applica a KOS Care S.r.l., alle controllate Jesilab S.r.l. e Fidia S.r.l., nonché a tutte le altre società controllate che non dispongono di un Modello Organizzativo proprio predisposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

(b) Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di KOS Care ha deliberato la nomina dell'Organismo di Vigilanza a cui è affidato il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento e di gestire le segnalazioni.

La scelta dei soggetti a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

I compiti, i poteri ed i flussi informativi concernenti l'Organismo di Vigilanza sono definiti al capitolo 3 della Parte Generale del presente Modello.

(c) Formazione e informativa

Sono previste periodicamente attività di formazione del personale dipendente nonché degli altri soggetti che interagiscono con la Società al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello.

Tale processo costituisce parte integrante del presente Modello ed è descritto al successivo capitolo 4.

(d) Procedure e norme interne

Tutte le procedure e le norme interne della Società debbono intendersi come componente integrante del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di KOS Care; infatti, poiché all'integrale rispetto di tali norme e procedure sono chiamati tutti i dipendenti cui le stesse risultino applicabili, esse costituiscono a tutti gli effetti uno degli strumenti che la Società utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi introdotti dal D.Lgs. 231/2001 unitamente alla legislazione correlata.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione della società ha conferito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2001 ad un Organismo della Società dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e di controllo: il c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organismo collegiale, composto da soggetti esterni e interni all'ente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle caratteristiche strutturali, dimensionali, operative e di business della Società.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvale del supporto di quelle altre funzioni aziendali di KOS Care che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei propri fini, e, se del caso, di professionisti e strutture di comprovata esperienza, al fine di integrare e completare le competenze necessarie all'Organismo di Vigilanza stesso per garantire il proprio corretto funzionamento.

3.2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica, salvo diverse indicazioni, fino alla scadenza del mandato del CdA che lo ha nominato e, successivamente, in caso non venga nominato un altro OdV, fino a revoca o a nuova nomina di altro OdV.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Consiglio di Amministrazione per la formulazione della proposta di sostituzione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Sindaco Unico, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente. La cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV ed implicherà solo la nomina del componente da sostituire. Il nuovo nominato rimarrà in carica sino alla scadenza prevista per gli altri componenti.

Le modalità di funzionamento sono rimesse all'Organismo di Vigilanza, il quale si dota di un apposito "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza".

3.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- vigilanza e controllo dell'osservanza e dell'efficace attuazione del Modello, che si sostanzia nella verifica della corretta applicazione delle disposizioni e delle procedure aziendali;
- valutazione in merito al funzionamento del Modello, ovvero alla concreta capacità dello stesso di prevenire comportamenti non voluti;

- monitoraggio delle iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei destinatari;
- promozione dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le verifiche condotte, eventuali mutamenti organizzativi o normativi rendano necessari interventi di adeguamento.

Qualora emerga che le procedure aziendali non vengono rispettate e quindi non garantiscono la prevenzione di comportamenti non voluti, l'OdV ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie per correggere la situazione sollecitando i responsabili di funzione al rispetto del Modello e suggerendo anche eventuali adattamenti operativi.

L'OdV relaziona periodicamente, almeno annualmente, al Consiglio di Amministrazione circa l'attività effettuata e l'esito della stessa ed effettua periodici incontri con gli altri organi di controllo in relazione al piano delle attività, allo stato avanzamento del programma in corso e alle eventuali evidenze significative scaturite.

3.4. REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nella scelta dei componenti e nella collocazione organizzativa, viene assicurato, per l'Organismo nel suo complesso, il rispetto dei seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza**, con riferimento al suo posizionamento organizzativo, garantendone l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società, nonché alla mancata attribuzione di compiti operativi che potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;
- **professionalità**, con riferimento all'identificazione di componenti in possesso di adeguate conoscenze, strumenti e tecniche per lo svolgimento dei compiti attribuiti;
- **continuità d'azione**, con riferimento alla costituzione di una struttura stabilmente dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni.

Con periodicità annuale, l'Organo Amministrativo approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'Organismo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e la tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Organo Amministrativo stesso.

3.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi come di seguito definiti.

3.5.1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE SU BASE PERIODICA

L'Organismo di Vigilanza definisce i **flussi informativi strutturati**, ovvero le informazioni che devono essere trasmesse su base periodica dalle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali flussi sono dettagliati nelle diverse parti speciali.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi al riguardo definiti, anche per tramite della Direzione Risk Management e Internal Audit.

3.5.2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE SU BASE OCCASIONALE

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, deve essere trasmessa ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, tra cui ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- informazioni relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- comunicazioni della società di revisione riguardanti carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili;
- copia di ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società e gli enti di controllo quali ad esempio la Consob, l'Autorità Tributaria, i NAS, i NOC, la società di revisione, etc;
- notizie relative a pressioni, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività;
- fatti rilevanti, comportamenti difformi dai principi etici della Società o gravi inadempienze procedurali che espongono la società a ipotesi di reato di cui al Decreto.

3.5.3. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

A tutela dell'integrità della Società è richiesta la collaborazione di tutti i soggetti nel segnalare eventuali **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del presente Modello** di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis³⁴, la società ha adottato un **sistema di ricezione, analisi e trattamento delle citate segnalazioni e di tutela della riservatezza** (c.d. whistleblowing³⁵). Tale processo di gestione dei flussi informativi e dell'esecuzione dell'istruttoria fornisce

³⁴ L'approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha integrato la disciplina contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 tramite l'inserimento del comma 2-bis, che estende il c.d. whistleblowing al settore privato.

³⁵ Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono in potenza causare danno all'ente in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano.

al segnalante (whistleblower) chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le formule di tutela che vengono garantite dall'ordinamento vigente.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa 231 o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione, devono essere **circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**.

Le modalità di comunicazione, specificate al paragrafo successivo, e di esecuzione dell'istruttoria sono definite in modo da **garantire l'assoluta riservatezza, a tutela dell'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché dell'anonimato dei segnalanti**, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione. L'OdV, infatti, agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È sanzionato, sulla base delle Sistema Disciplinare di cui al presente Modello, chi viola le misure definite a tutela del segnalante o chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3.5.4. CANALI DI SEGNALAZIONE

È istituito un indirizzo e-mail dedicato organismodivigilanza@kosgroup.com, cui hanno accesso unicamente i componenti dell'Organismo, a cui ogni dipendente potrà inviare segnalazioni e notizie relative a commissioni di reato o a comportamenti ritenuti non in linea con le procedure aziendali.

È inoltre possibile inviare una missiva indirizzata all'Organismo di Vigilanza della società presso la sede legale della stessa:

KOS Care S.r.l.
Via Durini, 9
20122, Milano (MI)

Tutte le segnalazioni devono transitare per i canali definiti. Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di massima riservatezza idonei a tutelare l'onorabilità delle persone segnalate e l'efficacia degli accertamenti.

3.5.5. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- su **base almeno annuale**, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico, tramite una relazione sulle attività svolte, sul relativo esito e più in generale sul funzionamento del Modello;
- **occasionalmente e tempestivamente**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, anche per il tramite dei rispettivi Presidenti, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario ovvero opportuno per il corretto svolgimento e per l'adempimento delle proprie funzioni, inclusi i casi di presunte o accertate violazioni del Modello da parte dei Vertici aziendali.

L'Organismo può essere convocato e/o può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione (inclusi i relativi Comitati) e dal Sindaco Unico.

4. FORMAZIONE E INFORMATIVA

4.1. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sull'intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

4.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'attuazione del Modello, il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo gestisce la formazione del personale in cooperazione con l'OdV.

La formazione è effettuata secondo le modalità che seguono.

Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza

Il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo e l'OdV definiranno degli incontri periodici durante i quali illustreranno il D.Lgs. 231/2001 e spiegheranno quali sono state le attività di KOS Care per allinearsi alla norma e per evitare comportamenti non voluti. Il Direttore Risk Management e Internal Audit di Gruppo e/o l'OdV forniranno tutta la documentazione di supporto ed eventuali chiarimenti relativamente al D.Lgs. 231/2001 ai neo assunti e a chi ne farà richiesta.

Altro personale

Tutto il personale di KOS Care dovrà essere informato con riguardo al Codice Etico ed alle procedure aziendali di competenza. In particolare all'atto dell'assunzione dovrà essere fornito al neo assunto accesso al materiale formativo sui principi del D.Lgs. 231/2001. I Direttori di Funzione hanno la responsabilità di istruire il personale per il corretto rispetto delle procedure. A questo fine potranno avvalersi della collaborazione dell'OdV.

4.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

I collaboratori esterni e le controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) che operano, a qualunque titolo, nell'ambito delle Aree a Rischio Reato/ Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, devono essere informati in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, già in fase di contrattualizzazione.

A tali soggetti esterni è inoltre richiesto di aderire e rispettare il Codice Etico della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per reati da loro commessi, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente richieste di comportamenti in contrasto con il Codice medesimo.

A tale scopo la Parte Generale del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico sono consultabili sul sito della Società³⁶. La copia integrale del Documento descrittivo del Modello è inoltre disponibile presso la sede centrale della Società.

In relazione alla tipologia del rapporto contrattuale e/o di attività svolta, i collaboratori esterni potranno essere coinvolti in attività di approfondimento dei contenuti del Modello medesimo.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni, prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali nel caso in cui il comportamento integri una qualunque fattispecie di reato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da KOS Care in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, KOS Care si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-bis, lettera d)³⁷, il Sistema Sanzionatorio si applica anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

KOS Care ha redatto ed applica, conformemente ai principi di cui sopra, il Sistema Sanzionatorio, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "Sistema Sanzionatorio".

³⁶ http://www.anniazzurri.it/assets/doc/KOS_Codice_Etico.pdf;

http://www.sstefano.it/assets/files/doc/KOS_Codice_Etico.pdf;

https://neomesia.com/assets/doc/KOS_Codice_Etico.pdf.

³⁷ Comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017.

6. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello Organizzativo sarà sottoposto durante l'anno a verifiche di conformità che prevedono l'analisi ed il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio. Nel corso dell'anno inoltre, al fine di confermare la validità del Modello, se del caso, sarà aggiornata la lista delle aree aziendali a rischio reato.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione di KOS Care che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello ed il Codice Etico sono due strumenti complementari ed integrati, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, di cui:

- il Modello risponde alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso, attraverso la predisposizione di regole specifiche;
- il Codice Etico è stato adottato da KOS Care per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui KOS Care fa costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali.